



**COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA**

Settore amministrativo - Affari generali

Servizio Segreteria

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 APPARTAMENTO
A FAVORE DI GIOVANI NUCLEI FAMILIARI
SITO IN VIA A. COSTA - CUSERCOLI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti del "Regolamento per l'assegnazione di appartamenti siti in via A. Costa n.43/a - Cusercoli a favore di giovani nuclei familiari" approvato con delibera consiliare n. 32 del 25/07/2022, divenuta esecutiva il 03/09/2022 e delle determinazioni del responsabile del settore Amministrativo Affari Generali n.158 del 27/10/2022 e n. 24 del 23/03/2023 è indetto un pubblico concorso per giovani nuclei familiari, composti da un minimo di due e da non più di quattro persone, come di seguito specificato. L'appartamento attualmente disponibile per l'assegnazione ha una superficie utile abitabile, di mq. 67,96 ed è costituito da cucina soggiorno, 2 camere letto, disimpegno, bagno, terrazzo, balcone, garage.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma del citato regolamento per l'assegnazione di appartamenti siti in via A. Costa n.43/a - Cusercoli a favore di giovani nuclei familiari, possono partecipare al concorso i cittadini aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

A) Composizione nucleo familiare: nuclei familiari composti da coppia sposata, unita civilmente, convivente anagraficamente o nuclei familiari composti da un genitore con figli (nucleo monogenitoriale), ai quali dovrà appartenere almeno un componente di età inferiore a 40 anni (non compiuti e ad esclusione dei figli);

I requisiti indicati nelle seguenti lettere b) e c) devono sussistere in capo al richiedente.

B) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente, può presentare domanda:

B.1) il cittadino italiano;

B.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

B.3) il familiare di un cittadino dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. lgs. 6 febbraio 2007 n. 30;

B.4) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (1) o cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale (1) e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (2);

B.5) il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

(1) In caso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale scaduti, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.11050 del 05/08/2006, l'interessato può presentare domanda di partecipazione al bando allegando la ricevuta della Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, nonché il permesso di soggiorno scaduto. In sede di verifica dei requisiti verrà richiesta all'interessato il permesso di soggiorno di lungo periodo e/o il permesso di soggiorno biennale rinnovati.

(2) I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo devono allegare alla domanda, oltre alla copia del permesso di soggiorno di validità biennale, anche il certificato del datore di lavoro che attesti la regolare occupazione lavorativa.

C) Residenza anagrafica o attività lavorativa:

C.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno tre anni;

C.2) residenza anagrafica nel comune di Civitella di Romagna;

In alternativa al punto C.2):

C.3) attività lavorativa stabile, esclusiva o principale nel Comune di Civitella di Romagna;

C.4) impegno ad avere la residenza nel comune entro 6 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione.

Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo in impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio del comune;

La condizione prevista al punto C.1) ed almeno una di quelle di cui ai punti C.2), C.3), e C.4) devono sussistere entrambe (non sono alternative). La residenza anagrafica o attività lavorativa in Regione da almeno 3 anni di cui al punto C.1) significa che devono essere gli ultimi 3 anni e devono essere continuativi, ovvero non devono esserci interruzioni

I requisiti indicati nelle seguenti lettere d) e) f) g) h) devono sussistere in capo a tutti i componenti il nucleo familiare avente diritto così come indicato nel modulo di domanda, compreso il richiedente.

D) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili:

non titolarità, complessivamente di una quota superiore al 50%, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, ubicato nel territorio nazionale. Non preclude l'assegnazione dell'alloggio: - la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; - la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; - il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.; - il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76/2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/200.

E) assenza di precedenti assegnazioni o contributi:

E.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributi pubblici cui è seguito il riscatto o l'acquisto a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

E.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

F) non aver ceduto in tutto o in parte -fuori dei casi previsti dalla legge- l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

G) non aver occupato abusivamente un alloggio di E.R.P. o altro alloggio pubblico;

H) il nucleo familiare deve possedere un ISEE, come definito ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni e DPCM 05/12/2013, n. 159, di valore non superiore a € 35.000,00.

Ai fini del presente bando, per "nucleo familiare richiedente" s'intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che, essendo parte del "nucleo avente diritto", sono inseriti nella domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione.

Per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai civilmente uniti, dai conviventi di fatto (L. 76/2016) e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Le altre ipotesi di stabile convivenza, di persone

anche non legate da vincoli di parentela o affinità, finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno un anno prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ai soli fini del calcolo del reddito ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e succ. mod.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda (ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c) che devono essere posseduti dal richiedente) e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatta eccezione per l'età, la composizione del nucleo e la situazione reddituale, per la quale si rimanda al limite per la permanenza di cui all'art. 15, comma 7 del citato regolamento per l'assegnazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

Le domande di assegnazione degli appartamenti, in bollo, devono essere presentate a mano al servizio protocollo del comune, entro il termine inderogabile delle ore **11,30 del 11 maggio 2023**.

In alternativa le domande possono essere spedite tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata inviata entro il termine di scadenza del bando; in quest'ultimo caso fa fede la data del timbro postale. Ogni domanda inoltrata senza l'osservanza delle modalità stabilite dal presente bando è irricevibile. Del pari sono escluse le domande non indicanti la situazione reddituale del nucleo familiare, non compilate negli appositi stampati o non sottoscritte.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dal bando.

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune da presentarsi nei termini fissati dal bando, deve indicare:

- a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare richiedente, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- c) la situazione reddituale del nucleo familiare, intesa come ISEE 2023 determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni e DPCM 05/12/2013, n. 159;
- d) le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Con la firma apposta in calce alla domanda, il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità penale di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta e se necessaria, la idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come previsto dal presente bando di concorso. Con detta firma inoltre il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti stabiliti dal presente bando e quelli prescritti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, il comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio, con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra pubblica amministrazione.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGIO

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in 100 (cento) punti, suddivisi in quattro categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

A-condizioni soggettive	punti 35;
B-condizioni di disagio sociale	punti 20;
C-condizioni oggettive	punti 25;
D-condizioni economiche	punti 20.

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente nel modulo di domanda sono attribuiti i seguenti punteggi:

A - CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo punti 35 su 100)

A-1 Nucleo con minori

Per ogni figlio a carico punti 6

A-2 Presenza nel nucleo richiedente di persone con invalidità

- invalidità totale o non autosufficienza 100% (come definita dalla L.R. 5/1994) punti 4
- invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100% punti 2
- invalidità pari o superiore al 50% ed inferiore al 67% punti 1
- minore con riconoscimento invalidità punti 8

Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o disabile, la cui condizione sia riconosciuta dalla competente commissione Ausl.

A-3 Giovane coppia

Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due componenti non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto (ex L. 76/2016) da meno di 5 anni punti 10

A-4 Nucleo monogenitoriale

Nucleo formato da adulto solo con minore a carico convivente punti 12
Nucleo formato da adulto solo con figlio maggiorenne a carico convivente punti 8

B - CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (massimo punti 20 su 100)

B-1 Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura) punti 15

B-2 Nucleo con componente affetto da gravi patologie comportanti l'assistenza domiciliare punti 5

Le situazioni specificate ai punti B-1 e B-2 devono essere attestate da apposite relazioni dei servizi sociali.

C - CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo punti 25 su 100)

Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio:

C-1 entro 12 mesi punti 18

C-2 oltre 12 mesi punti 9

C-3 Sistemazione precaria accertata dall'autorità competente o procurata dall'amministrazione comunale determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito punti 18

C-4 sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio punti 7

C-5 allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro o per motivi oggettivi, a condizione che detto rapporto abbia avuto durata superiore a due anni punti 5

C-6 Sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati punti 10

C-7 perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio punti 7

I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'eccezione dei casi per i quali l'amministrazione comunale, tramite il servizio sociale, attesti che si tratta di soggetti in carico ai servizi sociali e in situazione di grave difficoltà economica, determinati da rilevanti problematiche riferite a uno o più componenti del nucleo richiedente.

C-8 alloggio anti-igienico punti 5

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente Ausl che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria.

I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8 non sono cumulabili tra loro.

C-9 ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo punti 5

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione.

Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti da almeno un anno.

C-10 sovraffollamento

1 persona oltre gli standard	punti 1
2 persone oltre gli standard	punti 2
3 persone oltre gli standard	punti 3

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra si fa riferimento agli standard abitativi così come di seguito individuati:

- gli alloggi di 1 vano sono idonei a nuclei formati da una persona, da una coppia di coniugi o conviventi more uxorio, o uniti civilmente, o da un adulto con un minore di età compresa fra 0 e 11 anni;
- gli alloggi di 2 vani sono idonei a nuclei formati da due persone non costituenti coppia, da tre o quattro persone, o per nuclei formati da un adulto con un minore;
- gli alloggi di 3 vani sono idonei a nuclei formati da cinque o sei persone, purché abbiano una superficie utile di almeno 70 mq;
- gli alloggi di 4 vani sono idonei a nuclei formati da sette persone, purché abbiano una superficie utile di almeno 80 mq.;

Per vano si intende un locale di superficie utile superiore a 9 mq, con esclusione dei servizi, delle pertinenze e delle cucine. Nel caso in cui l'alloggio sia privo di una cucina abitabile di almeno 9 mq, uno dei vani viene considerato come cucina.

Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno.

D - CONDIZIONI ECONOMICHE (massimo punti 20 su 100)

D-1 reddito ISEE

(da attribuire per fasce di reddito ISEE)

inferiore a 4.000,00 euro	punti 10
da 4.000,00 a 7.999,99 euro	punti 8
da 8.000,00 a 11.999,99 euro	punti 6
da 12.000,00 a 14.999,99 euro	punti 4
da 15.000,00 euro a 18.000,00	punti 2
oltre 18.000,00	punti 0

D-2 incidenza del canone sul reddito ISE

pari o oltre il 55%	punti 10
dal 45% al 54,9%	punti 8
dal 35% al 44,9%	punti 6
dal 25% al 34,9%	punti 4
dal 15% al 24,9%	punti 2

Il canone considerato è quello dell'anno in corso; l'ISEE è quella in corso di validità.

Qualora sia riconosciuto il punteggio relativo allo sfratto per inadempienza contrattuale, in seguito alla dichiarazione dei Servizi sociali del Comune, il punteggio per incidenza canone reddito eventualmente attribuito verrà rapportato, al momento del controllo preliminare all'assegnazione, all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. In ogni caso, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito il richiedente dovrà presentare copia del contratto registrato e documentazione attestante il pagamento del canone dei 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande è possibile integrare le domande facendo valere le condizioni sopravvenute.

PREVALENZA NELLA GRADUATORIA

L'inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti a cui sono stati attribuiti i medesimi punteggi avviene utilizzando i sottoelencati criteri di prevalenza:

- 1) Minore età, intesa come la media degli anni nei nuclei formati da coppie e l'età dell'unico genitore in caso di nucleo monogenitoriale;
- 2) grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore;
- 3) situazione economica con reddito ISEE inferiore.

Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle situazioni dichiarate in domanda, si provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi e si procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisoriamente attribuiti. Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, sono elencate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

E' facoltà del comune e della commissione di cui all'art. 10 del regolamento, sia in sede di istruttoria delle domande, sia in occasione della formulazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata dal concorrente.

E' altresì facoltà dei medesimi organi disporre d'ufficio accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti dal bando.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, approvata dal responsabile del servizio, è pubblicata in forma anonima all'albo del comune (e inserita nel sito web del comune stesso) per 30 (trenta) giorni consecutivi e diviene definitiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo, gli interessati possono presentare al protocollo dell'ente motivato ricorso in opposizione alla commissione di cui all'art. 10 del regolamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il responsabile del servizio trasmette al presidente della commissione la graduatoria unitamente ai ricorsi presentati in tempo utile.

Su convocazione del presidente, nei successivi 15 (quindici) giorni, la commissione si riunisce e, entro i 15 (quindici) giorni successivi, esamina le domande, la documentazione e i ricorsi presentati, redige la graduatoria definitiva.

Nel caso in cui non siano pervenuti ricorsi, il responsabile del servizio provvede ad approvare con proprio atto la graduatoria definitiva, confermando la graduatoria provvisoria pubblicata.

La graduatoria definitiva è pubblicata all'albo pretorio del comune in forma anonima (ed inserita nel sito web del comune stesso) per 30 (trenta) giorni consecutivi, e costituisce provvedimento definitivo a far tempo dalla data di pubblicazione all'albo.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra graduatoria più aggiornata. Di norma, la graduatoria ha durata triennale. La stessa potrà essere utilizzata per l'assegnazione di alloggi che si rendessero disponibili nel periodo della sua validità. Con l'approvazione della graduatoria definitiva decadono le graduatorie in essere.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Il responsabile del servizio, in sede di assegnazione degli appartamenti, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria definitiva, l'esistenza e

la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione, tramite gli uffici comunali e delle altre pubbliche amministrazioni, della documentazione necessaria.

Qualora venga accertata la non sussistenza dei requisiti o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, il responsabile del servizio provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione alla commissione di cui all'art. 10 del regolamento per l'assegnazione degli alloggi.

Il ricorso viene esaminato dalla commissione. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Il comune espleta in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è calcolato con i criteri dei contratti concordati agevolati stabiliti dagli accordi territoriali, sottoscritti in attuazione dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998, prendendo come importo €/mq/mese la media del minimo e del massimo previsti dall'accordo, per la fascia di appartenenza individuata applicando i criteri stabiliti dagli accordi vigenti.

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il comune di Civitella di Romagna non si assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e Regolamento UE 2016 – 679

I dati personali contenuti nelle domande e dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti partecipanti al presente Bando, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (Legge 31.12.1996 n. 675 e s.m. – D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016 – 679).

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di essere inseriti in graduatoria.

I dati potranno essere comunicati alla Commissione assegnazione alloggi di cui all'art. 10 del Regolamento per l'Assegnazione, all'Amministrazione Finanziaria per le verifiche delle dichiarazioni rese, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.).

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento vigente per il trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati è il comune di Civitella di Romagna e il Designato al trattamento è il Responsabile del Servizio dott.ssa Sabrina Aleotti, nei confronti dei quali gli interessati potranno fare valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il DPO avvocato Giovanna Panucci, può essere contattato al seguente indirizzo mail: privacy@romagnaforldivese.it.

Civitella di Romagna, 24/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Sabrina Aleotti
(firmato digitalmente)